

## REGIONE MARCHES

ACCORDO PER LA COESIONE 2021/2027  
AREA TEMATICA: 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE  
LINEA DI INTERVENTO 03.02 - TURISMO E OSPITALITA'

### BANDO - "CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE"

Spett.le  
SETTORE TURISMO  
Via Gentile da Fabriano 9  
ANCONA

#### PREMESSO CHE

- a) l'impresa (in seguito indicata per brevità anche "contraente"): \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese al n. \_\_\_\_\_ ha presentato domanda n. \_\_\_\_\_ finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni previste dall'Accordo per la Coesione del 28/10/2023 – Area tematica: 03 “Competitività imprese” - Linea d'intervento 03.02 “Turismo e ospitalità” – Titolo intervento: “Contributi per la riqualificazione delle strutture alberghiere e ricettive” - BANDO ANNO 2024, di cui al decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che la Banca/Società/Intermediario vigilato dichiara di ben conoscere, per la realizzazione del progetto, per un contributo complessivo in conto capitale concesso di € \_\_\_\_\_, come indicato nella comunicazione di finanziabilità trasmessa dal Settore Turismo con nota prot. \_\_\_\_\_ che la Banca/Società/Intermediario vigilato dichiara di ben conoscere;
- b) che la domanda è stata dichiarata finanziabile con D.D.P.F. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che la Banca/Società dichiara di ben conoscere;
- c) l'importo di € \_\_\_\_\_ corrispondente al \_\_\_\_\_ % del contributo in conto capitale concesso, può essere erogato, ai sensi del Bando, a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa suddetta, previa presentazione di fidejussione rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 384/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa irrevocabile (Inclusi i Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB c.d. Albo Unico), incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare. In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di anticipazione, nel caso in cui il contraente non sostenga le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal Bando risultando così lo stesso contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;
- d) il suddetto contraente ha richiesto l'erogazione del seguente importo sopracitato a titolo di anticipazione del contributo concesso per la realizzazione del progetto;
- e) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata dalla Regione Marche;
- f) secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fidejussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_ a mezzo dei sottoscritti signori:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_, muniti dei necessari poteri in forza di \_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore della Regione Marche, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa e fino alla concorrenza del suo intero ammontare in linea capitale, pari al seguente importo di € \_\_\_\_\_ maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'art.55 della L.R. n. 7 del 29/04/2011 (legge comunitaria regionale 2011), e comprensivo di quanto previsto dall'art. 1942 del codice civile (complessivamente "Importo Garantito").

**La presente fideiussione è regolata dalle seguenti pattuizioni e condizioni:**

1. La sottoscritta banca/società/intermediario finanziario vigilato si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a corrispondere alla Regione Marche l'Importo garantito, qualora il contraente non vi abbia provveduto, oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto opposizione, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire, formulata a mezzo PEC dalla Regione.
2. La banca/società/intermediario finanziario vigilato si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede a prima e semplice richiesta scritta da inoltrare a mezzo PEC da parte della Regione Marche e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del responsabile di procedimento in nome e per conto della Regione Marche, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria.
3. In caso di "escussione a prima richiesta" della presente garanzia, la banca/società/intermediario finanziario vigilato si impegna ad effettuare i relativi pagamenti, con le modalità che verranno contestualmente indicate nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi motivo, i termini fissati per il pagamento, sull'importo dovuto verranno applicati gli interessi di mora calcolati ai sensi della normativa vigente. In caso di mancato pagamento, la Regione Marche può procedere all'iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del fideiussore prima della formazione di un titolo esecutivo giurisdizionale. I contributi già eventualmente percepiti sono restituiti dai soggetti beneficiari maggiorati degli interessi stabiliti dall'art. 55 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.
4. La presente garanzia fideiussoria ha una durata ed un termine di validità di 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo, ma si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, fino a che la Regione Marche non darà la comunicazione di svincolo di cui al capoverso seguente.
5. La garanzia, avrà efficacia in ogni caso nei confronti della Regione Marche fino a quando la Regione Marche abbia verificato che le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a delle premesse della presente garanzia, siano state sostenute in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal Bando. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per l'erogazione del saldo. Lo svincolo della fideiussione può avvenire solo su ordine della Regione Marche tramite PEC.
6. La sottoscritta banca/società/intermediario finanziario vigilato rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

7. Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti del contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione.
8. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione Marche. Resta comunque inteso che l'obbligo alla restituzione della scrivente banca/società/intermediario finanziario vigilato si estenderà alle maggiorazioni per interessi sopra indicati anche nel caso di ammissione del contraente ad una procedura concorsuale o ad altra ad essa assimilabile.
9. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, la Regione Marche non eccepisca/non comunichi l'invalidità della stessa.
10. La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della stessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
11. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario, in deroga all'art. 1901 del c.c..
12. Eventuali spese e/o oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico della banca/società.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.

Luogo e data di sottoscrizione: \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma Fideiussore<sup>1</sup>** \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma** \_\_\_\_\_

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli artt. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8 e 9 riportati nella presente garanzia.

**Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore<sup>1</sup>**

**Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente o del suo Rappresentante Legale<sup>1</sup>**

**Il fideiussore<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

**Il contraente Impresa<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Firma autografa – art 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 allegando fotocopia di valido documento di identità.

Firma digitale – ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, modificato e integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.